

[DL Milleproroghe: Bonus alberghi prorogato al 31 ottobre 25](#)

10 Gennaio 2025

Il D.L. Milleproroghe (all'art.14, co.1) prevede anche la **proroga al 31 ottobre 2025 del credito d'imposta** in misura pari all'**80%**, e del contributo, fino ad un massimo di 100.000 euro, **per le spese relative ad interventi di recupero edilizio in chiave energetica ed antisismica e di abbattimento delle barriere architettoniche degli alberghi** (art.1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021).

L'estensione temporale **interessa le imprese che avevano già fatto richiesta dell'incentivo** in base a quanto stabilito dall'Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 (art.6), **inviando apposita istanza telematica sulla piattaforma *on line* gestita da Invitalia. Tali soggetti avranno così più tempo per completare gli interventi agevolati** (*cfr.* in tal senso, Dossier parlamentare sui contenuti del DL 202/2024 - 8 gennaio 2025).

In linea generale, **beneficiarie** degli incentivi sono le **imprese alberghiere**, le **strutture** che svolgono attività **agrituristica** (di cui alla legge 96/2006), le strutture **ricettive all'aria aperta e le imprese del comparto turistico**, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, che potranno fruire del credito d'imposta per le **spese sostenute** a decorrere dal **7 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2025** per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive.

Resta fermo che il **credito d'imposta** ed il contributo sono usufruibili anche indipendentemente l'uno dall'altro, mentre il beneficio fiscale è **utilizzabile in compensazione**, a decorrere **dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi** sono stati realizzati, mediante la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, non risulta eliminata la possibilità di cedere il credito d'imposta, che, in virtù di quanto previsto dall'art.1, co.8, del DL152/2021 - legge 233/2021, è **cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari** o imprese di assicurazione (per le modalità operative, *cfr.* Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2024).

Allegati

[decreto_legge_n_202_del_27_dicembre_2024](#)

[Apri](#)